

# **REGOLAMENTO SULL'ATTRIBUZIONE, AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI DA PARTE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI**

## **Premessa**

Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010, ispirandosi a criteri di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, nel rispetto dell'autonomia e della libertà di insegnamento di ogni docente.

## **Art. 1. Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione, autocertificazione e verifica dello svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori, dei ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato. Il presente regolamento ha per oggetto le attività didattiche frontali, integrative e di servizio agli studenti.

Disciplina, altresì, la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca.

## **Art. 2. Tipologie delle attività didattiche**

Per quanto attiene il presente Regolamento, i compiti didattici e di servizio agli studenti comprendono le seguenti attività:

Didattica frontale;

Corsi e moduli curriculari, ed ogni altra attività didattica (esercitazioni, laboratori, visite a scopo didattico, seminari ufficiali, corsi di recupero e/o allineamento) svolta presso le sedi dell'Ateneo, in strutture del sistema sanitario nazionale o fuori sede, nei Corsi di Studio, Scuole di Specializzazione e Dottorati di Ricerca. Le suddette attività dovranno rientrare nella programmazione e formale attribuzione da parte della competente struttura dell'Ateneo dell'incarico a un docente con definizione del numero di cfu e/o ore e il loro contenuto didattico sia parte del programma e della verifica dell'apprendimento.

Didattica integrativa e di servizio agli studenti:

Attività di supporto alla didattica quali assistenza in laboratorio, tutoraggio di tirocini, stage e assistenza per tesi di Laurea e di Dottorato, corsi integrativi di quelli ufficiali, ricevimento studenti, commissioni di accertamento dell'apprendimento, orientamento e tutorato, progetti di recupero per studenti fuori corso e per studenti lavoratori, e tutto quanto non espressamente previsto come didattica frontale.

Le ore di attività didattica svolte nell'ambito dei Master non possono essere rendicontate come compiti didattici o di servizio.

## **Art. 3. Compiti dei professori di ruolo**

I professori di ruolo devono svolgere annualmente compiti didattici e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore, di cui almeno 120 di didattica frontale, in regime di tempo pieno e per non meno di 250 ore, di cui di almeno 80 di didattica frontale, in regime di tempo definito (art. 1, comma 16, legge n. 230/2005 e art. 6, comma 2, Legge n. 240/2010), secondo quanto specificato al precedente articolo 2.

Differenti articolazioni dell'impegno didattico del docente potranno essere stabilite dai competenti organi dell'Ateneo sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti (art. 1, comma 16, legge n. 230/2005 e art. 6, comma 2, Legge n. 240/2010).

È fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11.

#### **Art. 4. Compiti dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato**

I ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, fatte salve le loro attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a svolgere annualmente compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 4, del presente Regolamento, fino a un massimo di 350 ore, in regime di tempo pieno, e fino a un massimo di 200 ore, in regime di tempo definito (art. 6, comma 3, legge n. 240/2010). I ricercatori di ruolo possono altresì svolgere, con il loro consenso, le attività di cui al precedente art. 2. Ai ricercatori possono essere affidate, con il loro consenso e compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti Organi Accademici, attività didattiche frontali consistenti in corsi e moduli curriculari, secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge n. 240/2010 e dall'art. 49 del D.L. n. 5/2012. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno o gli anni accademici in cui svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

Gli impegni didattici di cui al comma precedente non danno luogo a retribuzione aggiuntiva.

#### **Art. 5. Compiti dei ricercatori a tempo determinato**

I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 destinano alle attività di didattica frontale, di didattica integrativa e alle altre attività didattiche nonché di servizio agli studenti 350 ore per anno accademico, se a tempo pieno, e 200, se a tempo definito, secondo quanto stabilito in termini qualitativi e quantitativi dal contratto di lavoro stipulato.

I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 destinano alle attività di didattica frontale, didattica integrativa e altre attività didattiche nonché di servizio agli studenti 350 ore per anno accademico, secondo quanto definito in termini qualitativi e quantitativi dal contratto di lavoro stipulato.

#### **Art. 6. Programmazione dell'attività didattica e di servizio**

L'attribuzione dei compiti didattici e di servizio agli studenti è deliberata, in sede di programmazione annuale, con le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, nonché dagli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento. Il Dipartimento e, per quanto di loro competenza, i Consigli di Corso di Studio, devono adeguatamente vigilare sull'equilibrata distribuzione del carico didattico. Il conferimento di compiti didattici e di servizio avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle specifiche competenze nonché in base a criteri di equa ripartizione e di coerenza con i settori scientifico-disciplinari e con gli obiettivi formativi.

#### **Art. 7. Doveri didattici dei docenti.**

I docenti sono tenuti a svolgere le attività didattiche loro attribuite ai sensi dell'art. 6. Il docente ha il dovere di adeguare il proprio impegno didattico alla programmazione generale delle attività didattiche, incluso l'orario delle lezioni, deliberata per ciascun anno accademico dal Consiglio di Corso di Studio e coordinata dal Dipartimento.

Qualora, per eccezionali e contingenti situazioni di legittimo impedimento e cause di forza maggiore (motivi di salute, impegni scientifici o istituzionali) non possa assolvere i suoi compiti, il docente dovrà darne tempestiva comunicazione, assicurando il recupero delle attività in altra data.

I docenti cui sono affidati compiti didattici o di servizio dovranno:

- Definire e rendere pubblici i contenuti degli insegnamenti e le modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento;
- Tenere aggiornata la propria pagina web sul sito istituzionale, pubblicando tra l'altro il programma di esame, il proprio *curriculum vitae* e l'orario di ricevimento degli studenti;
- Rispettare le date stabilite per gli appelli d'esame;
- Utilizzare, nell'esercizio dell'attività didattica, modalità e strumenti tecnologici adottati dalle strutture didattiche e dall'Ateneo;
- Annotare le attività svolte con le modalità previste dall'art. 9 del presente Regolamento;



- Rispettare il Codice Etico.

#### **Art. 8. Doveri didattici dei docenti a contratto.**

I docenti con contratto di insegnamento stipulato ai sensi dell'art. 23 Legge n. 240/2010 sono tenuti a svolgere le attività didattiche secondo quanto definito in termini qualitativi e quantitativi dal contratto stesso. Hanno, altresì, il dovere di rispettare quanto stabilito all'art. 7 del presente regolamento in merito ai compiti didattici e quanto stabilito all'art. 9 in merito all'autocertificazione dell'attività didattica svolta.

#### **Art. 9. Autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti.**

I docenti sono tenuti a dichiarare in apposito registro predisposto dall'Ateneo, anche in formato digitale, tutte le attività didattiche e di servizio agli studenti effettuate.

La dichiarazione assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Ogni docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

#### **Art. 10. Verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti.**

Annualmente, all'esito del parere del Consiglio di Dipartimento espresso in merito alle dichiarazioni dei docenti di cui al comma precedente, il Direttore del Dipartimento, ove richiesto, rilascia idonea attestazione.

Il Direttore del Dipartimento, il Presidente del Consiglio di Corso di Studio e il Rettore hanno, anche per delega ed ognuno per la parte di propria competenza, la possibilità di effettuare verifiche durante l'espletamento dell'attività didattica e di servizio dei docenti, volte a verificarne l'effettivo svolgimento in conformità con i compiti assegnati, con la programmazione generale, con quanto previsto dagli ordinamenti e manifesti e dai regolamenti vigenti.

Le suddette verifiche non possono in alcun modo interferire con l'autonomia e la libertà di insegnamento di ogni docente.

Nei casi in cui siano riscontrate irregolarità rilevanti, il Direttore del Dipartimento, insieme al Presidente del Consiglio di Corso di Studio, informano il Rettore. Il Rettore, dopo aver sentito il docente interessato, in base a quanto previsto dal Codice Etico e Disciplinare, avvia le procedure previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010 ed alla responsabilità disciplinare.

#### **Art. 11. Differenziazione dei compiti didattici.**

I compiti didattici di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento possono essere differenziati in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari, alla tipologia di insegnamento e al rapporto docenti/studenti, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

I compiti didattici possono essere altresì differenziati in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale e di ricerca. Con riferimento all'impegno minimo annuale previsto dalla normativa vigente, è ammessa, in relazione all'assunzione di altre cariche accademiche e su richiesta dell'interessato, la riduzione fino al 50% dell'impegno orario definito dagli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

Le specifiche cariche accademiche che danno luogo alla riduzione di cui al comma precedente sono:

- Prorettore Vicario;
- Direttore di Dipartimento;
- Presidenti dei Corsi di Studio (massimo 30%).

Sono fatte salve ulteriori fattispecie previste dalla normativa vigente.

Il Rettore è esonerato dagli obblighi didattici per tutta la durata del mandato.